



**Le principali novità
dei principi contabili
OIC**

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 25 Imposte sul reddito

- Il nuovo documento è stato riorganizzato e tratta in modo più organico le tematiche relative alla:
 - rilevazione della fiscalità corrente
 - rilevazione della fiscalità differita su operazioni che hanno effetto sul conto economico
 - rilevazione della fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul conto economico.
- Sono state ricomprese:
 - le disposizioni in tema di affrancamento dell'avviamento, precedentemente contenute nel documento OIC interpretativo di legge n. 3 del 2009;
 - le disposizioni contenute nel documento interpretativo 2 ad integrazione dell'OIC 25 versione del 2005 "Contabilizzazione del consolidato e trasparenza fiscale" (Appendice E).

Rilevazione delle attività per imposte anticipate relative a differenze temporanee

- **PRIMA:** La condizione per la rilevazione delle "imposte anticipate" è l'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni era previsto che la rilevazione fosse obbligatoria.
- **NOVITA':** Tale previsione è stata riformulata:

43. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

 - *esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o*
 - *negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.*

Rilevazione delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali

- **NOVITA'**: La previsione è stata chiarita:

52. Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII 4-ter "Imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- *esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base al quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o*
- *vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.*

Rilevazione delle passività per imposte differite passive

- **PRIMA:** *"Le passività per imposte differite passive non sono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga; potrebbe essere il caso delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzati con modalità tali da far venir meno il presupposto di non tassabilità".*
- **NOVITA':** Il nuovo principio indica in modo specifico i casi di deroga senza indicare un criterio generale: a) riserve in sospensione d'imposta; b) differenze temporanee su partecipazioni in società controllate.

Affrancamento di attività e passività diverse dall'avviamento

- **PRIMA:** La disciplina, contenuta nel documento interpretativo di legge n. 3 del 2009, prevedeva il rilascio a conto economico degli effetti fiscali differiti e la rilevazione integrale a conto economico dell'imposta sostitutiva.
- **NOVITA':** Introdotti due trattamenti contabili in base al "timing" della decisione di riallineare:
 - Decisione di riallineare presa entro la data del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'operazione straordinaria (riallineamento contestuale): non si procede alla rilevazione di fiscalità differita, bensì si contabilizza l'operazione straordinaria come se fosse già affrancata (esempio *infra*);
 - Decisione di riallineare presa successivamente alla data del bilancio d'esercizio in cui è avvenuta l'operazione straordinaria (riallineamento successivo): si procede come indicato dal documento interpretativo di legge n. 3 del 2009, ovvero rilasciando nel conto economico degli esercizi successivi la fiscalità differita iscritta in sede di contabilizzazione dell'operazione straordinaria (esempio *infra*).

Affrancamento di attività e passività diverse dall'avviamento (esempio)

Operazione di fusione per incorporazione al 31 dicembre 20XX che comporta la rivalutazione di un fabbricato iscritto nella società incorporata a €100 (valore corrente €200) in contropartita dell'annullamento della partecipazione (iscritta al valore di €135). Aliquota ordinaria 30%, imposta sostitutiva 20%.

Ipotesi 1: riallineamento contestuale

Dr. Fabbricati €41		
	Cr. Debiti tributari (imposta sostitutiva)	€6
	Cr. Partecipazione	€135

Ipotesi 2: riallineamento successivo

Dr. Fabbricati €50		
	Cr. Fondo imposte differite	€15
	Cr. Partecipazione	€135

Nell'esercizio successivo si procede al riallineamento riversando a conto economico le imposte differite (beneficio) e rilevando a conto economico il costo dell'imposta sostitutiva.

In questo modo il conto economico dell'esercizio successivo beneficia di un provento pari ad €5, corrispondente al differenziale tra aliquota ordinaria ed aliquota sostitutiva applicato alla rivalutazione dell'immobile.

Affrancamento dell'avviamento

- **PRIMA:** La disciplina era contenuta nel documento interpretativo di legge n. 3 del 2009.
- **NOVITA':** Il trattamento contabile viene confermato. In merito alla classificazione, al paragrafo 83 viene precisato che l'ammontare del costo pagato per l'imposta sostitutiva, differito agli esercizi successivi, è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce *ad hoc* CII 4-quater "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento".

Compensazione di attività e passività tributarie

- **PRIMA:** Era prevista l'iscrizione di debiti per singole imposte al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne fosse stato richiesto il rimborso.
- **NOVITA':** Tale previsione è stata riformulata:
35. In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l'operazione mediante un unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

Grazie